




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3540-A

Legge di delegazione europea 2015

N. 93 – 16 aprile 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3540-A

Legge di delegazione europea 2015

N. 93 – 19 aprile 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## Estremi del provvedimento

<b>A.C.</b>	3540-A
<b>Titolo breve:</b>	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015
<b>Iniziativa:</b>	governativa  in prima lettura alla Camera
<b>Commissione di merito:</b>	XIV Commissione
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Michele Bordo
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica:</b>	presente  verificata dalla Ragioneria generale  riferita al testo presentato alla Camera

## Parere richiesto

<b>Destinatario:</b>	all'Assemblea
<b>Oggetto:</b>	nuovo testo



# INDICE

<b>ARTICOLO 1 E ALLEGATO A .....</b>	<b>- 3 -</b>
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE .....	- 3 -
<b>ARTICOLO 3-BIS .....</b>	<b>- 4 -</b>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2015/720 PER LA RIDUZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA .....	- 4 -
<b>ARTICOLO 14, COMMA 2, LETT. O).....</b>	<b>- 7 -</b>
ISTITUZIONE DI UN REGISTRO INFORMATIZZATO .....	- 7 -
<b>ARTICOLO 14-BIS E ALLEGATO B .....</b>	<b>- 7 -</b>
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2015/1513 IN MATERIA DI CARBURANTI .....	- 7 -
<b>ARTICOLO 14-TER E ALLEGATO B.....</b>	<b>- 8 -</b>
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2015/2193 IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	- 8 -
<b>ARTICOLO 14-QUATER .....</b>	<b>- 9 -</b>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/90/UE IN MATERIA DI EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO .....	- 9 -
<b>ARTICOLO 14-QUINQUIES .....</b>	<b>- 10 -</b>
ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE .....	- 10 -
<b>ARTICOLO 14-SEXIES .....</b>	<b>- 12 -</b>
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/26/UE IN MATERIA DI DIRITTI D'AUTORE .....	- 12 -



## PREMESSA

Il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2015).

Si ricorda che il testo iniziale del disegno di legge, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio.

Sul testo iniziale del disegno di legge (C. 3540) è stata predisposta la Nota di verifica n. 326 del 18 febbraio 2016.

In data 22 marzo 2016 la Commissione Bilancio ha approvato, con riferimento ai profili finanziari del testo, una relazione favorevole con la condizione della soppressione dell'articolo 12 del disegno di legge (Offerta ai consumatori dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali)<sup>1</sup>.

Successivamente, nella seduta del 12 aprile 2016, la Commissione politiche dell'Unione Europea ha approvato alcuni emendamenti.

Fra le modifiche apportate dalla Commissione di merito si segnala la soppressione dell'articolo 12, conformemente alla predetta condizione formulata dalla Commissione Bilancio.

Le modifiche apportate al testo iniziale dalla Commissione di merito non sono corredate di relazione tecnica.

Sono oggetto della presente scheda le sole modifiche che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### **ARTICOLO 1 e allegato A**

#### **Deleghe al Governo per l'attuazione di direttive europee**

**La norma** integra, con un'ulteriore direttiva da recepire nell'ordinamento interno, l'articolo 1, allegato A.

Si ricorda che gli elenchi delle direttive di cui si prevede il recepimento mediante appositi decreti legislativi (elenchi contenuti negli allegati A e B) si differenziano in quanto la procedura di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi di attuazione (parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato, anche per i profili di carattere finanziario) è prevista per le sole direttive contenute nell'allegato B (nonché in quelle elencate nell'allegato A nel caso in cui prevedano il ricorso a sanzioni penali).

In particolare, l'allegato A viene integrato con l'introduzione della direttiva (CE) 2009/156, che disciplina le condizioni di polizia sanitaria prescritte per i movimenti di

---

<sup>1</sup> Tale condizione è stata espressamente motivata dalla considerazione che nella medesima materia è già stato presentato alle Camere l'atto del Governo n. 256, in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2014.



equidi tra Stati membri e per le importazioni di equidi dai paesi terzi. Si segnala che tale direttiva risulta abrogata<sup>2</sup> a decorrere dal 21 aprile 2021.

Tale direttiva, fra l'altro, prevede quanto segue:

- vengono disciplinate le ispezioni da parte dei servizi veterinari prima dell'imbarco o del carico di equidi (articolo 4, paragrafi 1 e 2);
- viene prescritto il rilascio (articolo 4, paragrafo 4, e articolo 8):
  - dei documenti di identificazione dell'equide (rilascio da parte delle autorità competenti);
  - di certificati o attestati sanitari, necessari per il trasporto degli equidi ai luoghi di destinazione (rilascio da parte dei veterinari ufficiali accreditati dagli Stati membri);
- vengono previste specifiche misure di salvaguardia della salute (articoli 5 e 7);
- viene prevista la possibilità di controlli della Commissione UE in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Le spese per i controlli svolti per conto della Comunità europea sono a carico di quest'ultima. Sono inoltre previste procedure per la collaborazione fra i laboratori designati dalla Comunità e i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equidi negli Stati membri (articoli 10, 18 e 19);
- è richiesta l'effettuazione di controlli da parte degli Stati membri di destinazione (articoli 15 e 16).

**Al riguardo**, tenuto conto che per la direttiva in esame, inclusa nell'allegato A, non è prevista la trasmissione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, andrebbero esclusi eventuali effetti finanziari in relazione al recepimento delle norme della direttiva, in precedenza richiamate, che prescrivono l'effettuazione di prestazioni veterinarie, sanitarie e di controllo (ispezioni da parte dei servizi veterinari; rilascio di documenti di identificazione, di certificati e di attestati sanitari; controlli e analisi di laboratorio).

### **ARTICOLO 3-bis**

#### **Attuazione della direttiva UE 2015/720 per la riduzione delle borse di plastica**

**Le norme** dettano principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tale direttiva è contenuta – già nel testo iniziale del disegno di legge in esame - nell'elenco allegato all'articolo 1, comma 1, recante le direttive i cui schemi di decreti legislativi di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari (allegato B).

---

<sup>2</sup> Dall'articolo 270, paragrafo 2, del regolamento 2016/429 (Malattie animali trasmissibili e sanità animale).

Fra i principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 3-*bis* in esame si segnalano, per i profili finanziari:

- l'abrogazione espressa dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge 296/2006 e dell'articolo 2 del DL 2/2012;
- la realizzazione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica;
- la realizzazione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori e di programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

Dall'attuazione dell'articolo 3-*bis* in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai necessari adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame – come espressamente previsto dal testo - senza che si determinino effetti onerosi e utilizzando le risorse già disponibili a normativa vigente. Si fa riferimento, in particolare, alla previsione di una campagna di informazione e di programmi di sensibilizzazione rivolti ai consumatori, nonché di programmi educativi per i bambini.

Riguardo all'abrogazione dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge 296/2006 ed all'abrogazione dell'articolo 2 del DL 2/2012, andrebbe verificato se possano prodursi eventuali effetti finanziari, tenuto conto che:

- con i commi 1129, 1130 e 1131 è stato avviato, dall'anno 2007, un programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, finalizzato al definitivo divieto della commercializzazione dei sacchi medesimi. Per l'avvio del programma è stata destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro [*il testo non precisa la o le annualità di riferimento*]<sup>3</sup> a valere sul Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale del Ministero dell'ambiente;

---

<sup>3</sup> Anche la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti alla legge 296/2006 non contenevano indicazioni in ordine alla o alle annualità di riferimento.

- l'articolo 2 del DL 2/2012 ha previsto la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, le caratteristiche tecniche dei sacchetti biodegradabili o riciclati ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti per il trattamento dei rifiuti. Sono state inoltre previste iniziative di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma, infine, ha stabilito specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabili fino al quadruplo del massimo in presenza di determinate circostanze) per la commercializzazione di sacchi non conformi a tale disciplina.

Infine, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa i possibili effetti connessi alla formulazione letterale dei commi 1 e 2 dell'articolo 3-*bis* in esame, in base alla quale:

- le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, per l'esercizio della delega saranno osservate "in quanto compatibili con il presente articolo";
- nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, "in quanto compatibili con il presente articolo".

Poiché le procedure e i principi richiamati dal testo mediante il riferimento all'articolo 1, comma 1, riguardano - fra l'altro - la verifica della compatibilità finanziaria degli schemi di decreti legislativi oggetto di esame parlamentare, andrebbe chiarito a quale specifico ambito di attuazione si riferiscano le condizioni di compatibilità indicate dal testo.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1 (norma non modificata nel corso dell'esame in Commissione), richiama a sua volta gli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali ultimi articoli disciplinano, sotto il profilo generale, i termini per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea (articolo 31), nonché i mezzi, le procedure, le sanzioni e i limiti per l'attuazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive (articolo 32).

In particolare, in base all'articolo 31, comma 4, gli schemi di decreto recanti norme di attuazione che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di relazione tecnica e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Inoltre l'articolo 32, comma 1, lett. *a*), prevede che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina comunitaria oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive.

## **ARTICOLO 14, comma 2, lett. o)**

### **Istituzione di un registro informatizzato**

**La norma** integra i principi e i criteri direttivi indicati dal testo iniziale dell'articolo 14 (C. 3540) per l'esercizio della delega in materia di lotta al riciclaggio mediante i trasferimenti di fondi (attuazione della direttiva UE 2015/849 e adeguamento al regolamento UE 2015/847).

In particolare, si prevede l'istituzione, presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*, del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario), di un registro informatizzato consultabile dagli istituti di pagamento ed alimentato grazie alle informazioni fornite dagli intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

L'Organismo a cui fa riferimento il testo è stato istituito (con il richiamato articolo 128-*undecies*) per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo ha personalità giuridica di diritto privato ed autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria (articolo 128-*quater*, comma 2, del TUB) e dei mediatori creditizi (articolo 128-*sexies*, comma 2, del TUB), determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.

La norma in esame è espressamente finalizzata ad assicurare un più efficace controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento nel settore dei servizi di rimessa di denaro.

**Al riguardo** andrebbe confermato che le spese per l'istituzione e la tenuta del registro in esame saranno poste a carico dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del D. Lgs. 385/1993, ente di diritto privato che viene finanziato mediante i contributi degli iscritti.

## **ARTICOLO 14-*bis* e allegato B**

### **Recepimento della direttiva UE 2015/1513 in materia di carburanti**

**La norma** integra, con un'ulteriore direttiva da recepire nell'ordinamento interno, l'articolo 1, allegato B. Si tratta della direttiva (UE) 2015/1513, in materia di carburanti e di promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

Come già ricordato, la procedura di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi di attuazione delle direttive è prevista per le sole direttive contenute nell'allegato B (nonché in quelle elencate nell'allegato A nel caso in cui prevedano il ricorso a sanzioni penali).

L'articolo 14-*bis* in esame indica principi e criteri direttivi specifici (ulteriori rispetto a quelli richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge<sup>4</sup>), fra i quali si segnala la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di riduzione delle emissioni in atmosfera e degli obblighi in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile. Ciò allo scopo di assicurare il perseguimento di detti obiettivi attraverso una regolamentazione che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

**Al riguardo**, andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alle possibili modalità attuative della norma, con particolare riferimento alle misure che potrebbero essere adottate per la riduzione delle emissioni con l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto aereo. Ciò al fine di verificare se sia previsto il ricorso a misure, quali ad esempio quelle di carattere fiscale o tariffario, di cui andrebbe valutata la neutralità finanziaria.

#### **ARTICOLO 14-*ter* e allegato B**

#### **Recepimento della direttiva UE 2015/2193 in materia di emissioni in atmosfera**

**La norma** integra, con un'ulteriore direttiva l'articolo 1, allegato B. Si tratta della direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

L'articolo 14-*ter* indica principi e criteri direttivi specifici (ulteriori rispetto a quelli richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge<sup>5</sup>).

Fra tali principi e criteri si segnala l'aggiornamento della disciplina generale [contenuta nella parte quinta (articoli 267-281) del Codice dell'ambiente] relativa alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Ciò con particolare riferimento all'installazione e all'esercizio, nonché alle procedure autorizzative, alla determinazione dei valori limite di emissione, ai controlli, alle azioni conseguenti ai controlli e al sistema delle sanzioni penali e amministrative.

Viene infatti previsto un aggiornamento delle sanzioni penali e amministrative di cui alla parte quinta del Codice dell'ambiente (articoli 267-281 del D. Lgs. 152/2006, sopra richiamato), in conformità con le previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 234/2012<sup>[6]</sup>, in modo da assicurare l'effettività,

---

<sup>4</sup> Sul punto si rinvia a quanto già ricordato nella precedente scheda dedicata all'articolo 3-*bis*.

<sup>5</sup> V. nota precedente.

<sup>6</sup> La richiamata lettera *d*) prevede fra l'altro sanzioni amministrative e penali (per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento della normativa europea), quali l'ammenda (penale) fino a 150.000 euro e la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro.

la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.

La norma in esame prevede, infine, uno specifico obbligo di neutralità finanziaria.

**Al riguardo**, considerata l'ampiezza potenziale degli interventi previsti dal testo, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'impatto amministrativo (e gli eventuali riflessi finanziari) delle previsioni in materia di autorizzazioni, di controlli e di sanzioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Ciò al fine di suffragare l'effettiva neutralità delle disposizioni, come previsto dal comma 2.

#### **ARTICOLO 14-*quater***

#### **Attuazione della direttiva 2014/90/UE in materia di equipaggiamento marittimo**

**La norma** autorizza il Governo - ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e dell'articolo 30, comma 2, lettera c), della legge 234/2012 - a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo.

L'articolo 30, comma 2, lettera c), della legge 234/2012 precisa che la legge di delegazione europea reca, fra l'altro, disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35. Quest'ultimo, al comma 1, prevede che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, già disciplinate con legge ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della legge 234/2012.

La direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (che abroga la precedente direttiva 96/98/CE nella medesima materia) disciplina fra l'altro gli strumenti volti a migliorare la sicurezza in mare e a prevenire l'inquinamento marino. La direttiva si applica all'equipaggiamento a bordo delle navi UE, che deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali. Tale conformità è dimostrata mediante apposite procedure di valutazione, che gli Stati membri affidano alla responsabilità dei fabbricanti ricorrendo ad appositi organismi notificati. Gli Stati membri, inoltre, adottano le misure necessarie a garantire che l'equipaggiamento presente a bordo delle navi battenti la loro bandiera sia conforme ai requisiti degli strumenti internazionali, anche assicurandosi che il fabbricante abbia effettuato, mediante un organismo notificato,

la prescritta valutazione di conformità. Gli Stati membri, altresì, notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire compiti di valutazione della conformità e designano un'autorità di notifica responsabile per l'elaborazione e per l'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione. Infine, in relazione all'equipaggiamento marittimo gli Stati membri svolgono la vigilanza di mercato conformemente al quadro UE in materia. Tale vigilanza può comprendere verifiche documentali, controlli sull'equipaggiamento marittimo che reca il marchio di conformità, sia esso o no installato a bordo delle navi, controlli su campioni. La Commissione UE provvede all'organizzazione di scambi di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica, specialmente riguardo alla vigilanza del mercato. Garantisce inoltre l'istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale gruppo settoriale, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati.

**Al riguardo**, tenuto conto che per la direttiva in esame non sembrerebbe prevista la procedura di acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, andrebbe richiesta una valutazione del Governo volta a suffragare l'assenza di effetti finanziari connessi agli adempimenti amministrativi e di controllo che sono richiesti per l'attuazione della direttiva.

#### **ARTICOLO 14-*quinquies***

##### **Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI per la lotta alla corruzione**

**Le norme** delegano il Governo ad adottare<sup>7</sup> un decreto legislativo ai fini dell'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

La norma prevede (comma 1) che la delega legislativa venga esercitata sulla base, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri direttivi<sup>8</sup>:

- prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque, promette, offre o dà per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o comunque presta attività

---

<sup>7</sup> Entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

<sup>8</sup> La norma prevede, altresì, che si operi anche nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'art. 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge n. 234/2012, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano.

lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché lo stesso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio (comma 1, n. 1);

- prevedere che sia, altresì, punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, o nello svolgimento di una attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive, presso società o enti privati, solleciti o riceva, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio (comma 1, n. 2);
- prevedere la punibilità dell'istigazione nelle condotte di cui ai numeri 1 e 2 (comma 1, n. 3);
- prevedere che per il reato di corruzione tra privati sia applicata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che svolge funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui ai numeri 2 e 3 (comma 1, n. 4);
- prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9 D.lgs. n. 231/2001 (comma 1, n. 5) .

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni recate dall'articolo in esame, ai fini dell'esercizio della delega legislativa attuativa della decisione quadro 2003/568/GAI, individuano, tra i principi e criteri direttivi, i profili sanzionatori relativi alle attività di corruzione tra soggetti privati. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3. Appare peraltro opportuno acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alla delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche interessate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## ARTICOLO 14-*sexies*

### Attuazione della direttiva 2014/26/UE in materia di diritti d'autore

**Normativa vigente:** l'art. 1 della legge n. 2/2008 definisce la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633. La SIAE esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. La vigilanza sulla SIAE è svolta dal Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

**La norma** integra i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega di attuazione della direttiva 2014/26/UE<sup>9</sup> sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

In particolare si prevede che:

- siano garantiti idonei *standard* di trasparenza, efficienza e rappresentatività;
- lo Statuto della SIAE e degli altri organismi di gestione collettiva preveda efficaci meccanismi di partecipazione dei relativi membri al processo decisionale dell'organismo;
- gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano distribuiti regolarmente e non oltre 9 mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale i proventi sono stati incassati;
- gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano ripartiti con criteri di economicità;
- siano individuati sistemi efficienti di risoluzioni delle controversie alternative al contenzioso in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
- venga riformata l'attività di riscossione in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, con particolare riferimento all'attività dei mandatari territoriali, garantendo trasparenti modalità di selezione pubblica ed adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità;

---

<sup>9</sup> La direttiva 2014/26/UE intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti; inoltre, la direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera.

- siano previste forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi da riconoscere ad organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti o in caso di eventi o ricorrenze particolari;
- siano ridefiniti i requisiti minimi necessari per le imprese che intendano svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi.

**In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto sia della natura ordinamentale delle disposizioni sia del fatto che gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, inclusa la SIAE, non rientrano nel perimetro della P.A.